



# Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

**A.C. 2119**

Nota di verifica n. 197  
4 marzo 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2119
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016
Relatore per la Commissione di merito:	Olgiati
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il testo del disegno di legge – già approvato senza modifiche dal Senato (A.S. 1111) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

Il testo dell'Accordo si compone di 60 articoli, organizzati in dieci Titoli.

Il testo è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articoli 1-60:</b> gli articoli dell'Accordo in esame sono finalizzati a instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse.</p> <p>L'Accordo contiene preliminarmente disposizioni generali (Titolo I, articoli 1-4), tra cui si segnala la riaffermazione dell'adesione delle Parti ai principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, la promozione della crescita sostenibile e l'approfondimento delle relazioni bilaterali.</p> <p>Il Titolo II (articoli 5-11) contiene disposizioni relative a dialogo politico e cooperazione in</p>	<p>La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione UE - Nuova Zelanda (Partnership Agreement on Relations and Cooperation - PARC) non crea obblighi di cooperazione né prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri.</p> <p>A sostegno dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica risulta che gli oneri che discendono dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo (Titoli da I a VIII), dal funzionamento sia del Comitato misto, che dei sotto-comitati e gruppi di lavori</p>

materia di politica estera e di sicurezza. In particolare, si sottolinea l'importanza di un dialogo politico regolare come strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali, ed è previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto; altre disposizioni riguardano la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale.

Il Titolo III (articoli 12-13) prevede l'impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, così come alla collaborazione nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze.

Il Titolo IV (articoli 14-28) relativo alla cooperazione in materia economica e commerciale, prevede, tra l'altro, l'impegno a collaborare con l'OMC per promuovere una maggiore liberalizzazione degli scambi, la collaborazione reciproca sulle questioni sanitarie e fitosanitarie. Inoltre, in tema di fiscalità, sancisce l'attuazione dei principi di buona *governance* (trasparenza, scambio di informazioni e concorrenza fiscale leale), come anche l'impegno a politiche in materia di concorrenza la riaffermazione dell'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Il Titolo V (articoli 29 – 37) prevede l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché nell'azione di contrasto alla criminalità, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite. In tema di migrazioni e asilo, l'intesa esplicita l'impegno delle Parti alla cooperazione e allo scambio di opinioni.

Il Titolo VI (articoli 38 - 39) disciplina la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'innovazione, con l'impegno ad attuare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Bruxelles il 16 luglio 2008 tra la Comunità europea e la nuova Zelanda.

Con il Titolo VII (articoli 40 - 42) si disciplina la cooperazione in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali.

Il Titolo VIII (articoli 43 - 51) prevede la Cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti, tra le quali si segnalano le norme su ambiente e cambiamenti climatici (articolo 43 – 45) e la cooperazione nel settore della salute, e protezione civile e gestione del

eventualmente istituiti (Titolo IX), nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali saranno interamente a carico del bilancio UE. Le relative attività poste in essere non comporteranno pertanto contributi addizionali e di co-finanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, di seguire lo sviluppo delle relazioni tra le Parti, nonché di fungere da organo di risoluzione delle controversie spetta infatti al Comitato misto (articoli 53 e 54), composto da rappresentanti delle Istituzioni europee, da un lato, e della Nuova Zelanda, dall'altro. Il funzionamento del Comitato misto e dei sotto-comitati e gruppi di lavoro è dunque garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le spese di missione dei quali gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea. Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, a cui non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

Dal disegno di legge di ratifica dell'Accordo non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si può inoltre confermare che per l'Italia viene salvaguardata l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, dal momento che non risulta – dall'applicazione dell'Accordo medesimo – alcuna riduzione del gettito e degli introiti tributari; e ciò in quanto tutte le attività di cooperazione settoriale ed i dialoghi previsti dall'Accordo stesso assicurano pienamente la neutralità del meccanismo di funzionamento in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.

rischio di catastrofi (articolo 46).

Il Titolo IX (articoli 52 - 54) contiene disposizioni sul quadro istituzionale, dove si segnala l'articolo 53 che istituisce un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di monitorare il buon andamento ed assicurare la coerenza generale delle relazioni bilaterali, individuare gli obiettivi prioritari nell'ambito delle finalità dell'Accordo, prevenire o risolvere controversie e formulare raccomandazioni per promuovere l'attuazione dell'Accordo. Il Comitato si riunisce di regola una volta l'anno, di norma, a livello di alti funzionari, ed è competente anche alla soluzione delle controversie sull'applicazione e sull'interpretazione (articolo 54). Il Titolo X, infine, reca le disposizioni finali dell'Accordo.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Articolo 3 del ddl di ratifica:</b> prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	La <b>relazione tecnica</b> non commenta specificamente la disposizione.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno rilievi da formulare prendendosi atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in ordine agli oneri derivanti dalla cooperazione rafforzata prevista dall'Accordo, che graveranno esclusivamente sul bilancio dell'Unione Europea, e in particolare dal funzionamento del Comitato misto, che sarà garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione saranno a carico del medesimo bilancio UE.